



ORDINE DEI MEDICI  
VETERINARI  
DELLA PROVINCIA  
DI BENEVENTO

**Paduli (BN), 24 maggio 2019**


## **CORSO ECM**

**“SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA: ILLECITI SANITARI. PROBLEMI INTERPRETATIVI DELLE VECCHIE E NUOVE SANZIONI IN VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE”**


**Dall'armonizzazione all'uniformazione dei controlli ufficiali nel Settore Agro-alimentare dell'Unione Europea: le novità del Regolamento UE 2017/625**

**Dott. Alfredo Pecoraro  
ASL Napoli 3 Sud**

**Il Regolamento UE 625/2017 è disciplina di sistema, con un approccio legislativo che è tipico degli interventi del legislatore comunitario, il quale tende sempre piu' a regolamentare materie diverse con imponenti regolamenti quadro**



**Tale caratteristica è evidente dalla lettura dell'ambito di applicazione del Regolamento**



## **Art. 1, par. 2.**

Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione nei seguenti settori relativi a:

- a) **gli alimenti** e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
- b) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati **(OGM)** a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- c) **i mangimi** e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
- d) le prescrizioni in materia di **salute animale**;
- e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da **sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati**;
- f) le prescrizioni in materia di **benessere degli animali**;
- g) le misure di protezione contro gli **organismi nocivi per le piante**;
- h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di **prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi**, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
- i) **la produzione biologica** e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- j) l'uso e l'etichettatura delle **denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite**.

## Considerando 3, Reg. UE 625/2017

La legislazione dell'Unione prevede una serie di norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche. La normativa dell'Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all'uomo, o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché di garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari. L'applicazione corretta di tale normativa, indicata in seguito collettivamente come «legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare», contribuisce al funzionamento del mercato interno.

## **CONSIDERANDO 4, Reg. UE 2017/625**

La normativa di base dell'Unione in materia di alimenti e mangimi è contenuta nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Oltre a tale normativa di base, una legislazione più specifica in materia di alimenti e mangimi comprende diversi settori quali l'alimentazione degli animali (compresi i mangimi medicati), l'igiene degli alimenti e dei mangimi, le zoonosi, i sottoprodotti di origine animale, i residui dei medicinali veterinari, i contaminanti, la lotta a malattie degli animali aventi un impatto sulla salute umana e la loro eradicazione, l'etichettatura degli alimenti e dei mangimi, i prodotti fitosanitari, gli additivi per alimenti e mangimi, le vitamine, i sali minerali, gli oligoelementi ed altri additivi, i materiali a contatto con gli alimenti, i requisiti di qualità e composizione, l'acqua potabile, la ionizzazione, i nuovi alimenti e gli OGM.

## Art. 1, par.3.

Il presente regolamento si applica anche ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui al paragrafo 2 ove tali prescrizioni siano applicabili ad **animali e merci** che entrano nell'Unione destinati all'esportazione dall'Unione

# Definizione di **animali** ( art. 3 )

«**animali**»: gli animali come definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/429

«**animali**»: **animali vertebrati e invertebrati;**

## Termini correlati

«animali terrestri»

«animali acquatici»

«altri animali»

«animali detenuti»

«animali di acquacoltura»

«animali selvatici»

«pollame»

«volatili in cattività»

«animale da compagnia»

## Definizioni di **MERCI** ( art. 3 )

«**merci**»: tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esclusi gli animali;

**Elenco non esaustivo:** alimenti, additivi, enzimi, aromi, MOCA, prodotti biologici, prodotti DOP, IGP, SGT, mangimi, additivi per mangimi, piante, prodotti fitosanitari, SOA, prodotti derivati SOA

**E' interessata tutta la filiera  
agro-alimentare**

#### **4. Il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali per la verifica della conformità:**

- a) al regolamento (UE) n. 1308/2013; tuttavia il presente regolamento si applica ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013, laddove individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;**
- b) alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);**
- c) alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)**

**(1) Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici**

**(2) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari**

Una finalità del Regolamento UE 625/2017 è di eliminare sovrapposizioni di norme, inglobando disposizioni che parzialmente o totalmente restavano fuori dal Regolamento CE 882/2004

Ad es. l'applicazione del Regolamento CE 882/2004 fu estesa ai controlli DOP/IGP/STG dal Regolamento CE 1151/2012 e ai prodotti biologici dal Regolamento CE 834/2007

REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 rientra nell'ambito del "**Pacchetto Qualità**", proposto dalla Commissione europea alla fine del 2010 allo scopo di definire una politica di qualità dei prodotti agricoli più coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio il valore aggiunto dei propri prodotti.

I regimi di qualità regolamentati sono le denominazioni di origine protette, le indicazioni di origine protette, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità. Tra queste ultime, la novità introdotta dal nuovo regolamento è rappresentata dal riconoscimento del c.d. marchio "prodotto di montagna".

## Articolo 36, Reg. CE 1151/2012

### Designazione dell'autorità competente

1. Conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri **designano** l'autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano *mutatis mutandis* ai controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del presente regolamento.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni

**3. I controlli ufficiali riguardano:**

**a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e**

**b) il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell'articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II ( DOP, IGP ) e in conformità dell'articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III ( STG )**

**Regolamento (CE) n. 834/2007  
del Consiglio, del 28 giugno 2007**

**relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei  
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE)  
n. 2092/91**

## **Articolo 27**

### **Sistema di controllo**

**1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.**

## Considerando 20, Reg. UE 2017/625

Il presente regolamento mira a stabilire un quadro armonizzato a livello dell'Unione per l'organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell'intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla pertinente legislazione settoriale, e dell'esperienza acquisita con l'applicazione di tali norme

**Il Regolamento UE 2017/625 è  
destinato ai controllori**

# Articolo 15

## Obblighi degli operatori

1. Entro i limiti di quanto necessario per l'esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, su richiesta delle autorità competenti, concedono al personale delle autorità competenti l'accesso:
  - a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
  - b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
  - c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
  - d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti

**6. Gli obblighi degli operatori di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono svolti da:**

**veterinari ufficiali,**

**responsabili fitosanitari ufficiali**

**organismi delegati,**

**autorità di controllo**

**persone fisiche**

**a cui sono stati delegati determinati compiti di controllo ufficiali o determinati compiti relativi ad altre attività.**

## CONSIDERANDO 19 , Reg. UE 2017/625

Al fine di razionalizzare e di semplificare il quadro normativo globale, perseguendo contestualmente l'obiettivo di legiferare meglio, le norme relative ai controlli ufficiali in settori specifici dovrebbero essere integrate in un unico quadro normativo relativo ai controlli ufficiali. A tal fine, il regolamento (CE) n. 882/2004 e gli altri atti dell'Unione che attualmente disciplinano i controlli ufficiali in settori specifici dovrebbero essere abrogati e sostituiti dal presente regolamento.

# Articolo 146

## Abrogazioni

**Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004,**

**Direttiva 89/608/CEE**, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica

**Direttiva 89/662/CEE**, controlli veterinari negli scambi intracomunitari

**Direttiva 90/425/CEE** controlli veterinari e zootecnici di animali e di prodotti di origine animale destinati agli scambi intracomunitari

**Direttiva 91/496/CEE**, principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

**Direttiva 96/23/CE**, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/ CEE

**Direttiva 96/93/CE** relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale

**Direttiva 97/78/CE**, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

**Decisione 92/438/CEE** relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91 /496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE

**sono abrogate 10 norme comunitarie con effetto dal 14 dicembre 2019**

## Sono stati modificati 5 Direttive e 10 Regolamenti Comunitari

Direttive	Regolamenti
98/58/CE	999/2001
1999/74/CE	1/2005
2007/43/CE	396/2005
2008/119/CE	1099/2009
2008/120/CE	1069/2009
	1107/2009
	1151/2012
	652/2014
	20165/429
	2016/2031

# Tuttavia

**Il legislatore conscio dell'enorme impatto del nuovo regolamento , per taluni settori ha conservato l'assetto normativo vigente in attesa di una migliore definizione tecnica delle problematiche**

**Alcuni esempi**

## Articolo 147

### Relazione con il regolamento (CE) n. 882/2004

La designazione di ciascun laboratorio di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/ 2004 rimane valida fino alla designazione di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea nella stessa area a norma dell'articolo 93 del presente regolamento

## Articolo 93

### Designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea

1. La Commissione designa, mediante atti di esecuzione, laboratori di riferimento dell'Unione europea nei casi in cui è stata adottata la decisione di istituire tale laboratorio conformemente all'articolo 92 \*

## Articolo 92 \*

### Decisione di istituire un laboratorio di riferimento dell'Unione europea

1. Nei settori disciplinati dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è istituito un laboratorio di riferimento dell'Unione europea se l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali dipende anche dalla qualità, uniformità e affidabilità:

- a) dei metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati conformemente all'articolo 37, paragrafo 1; e
- b) dei risultati delle analisi, prove e diagnosi eseguite da tali laboratori ufficiali.

## Articolo 149

### Misure transitorie relative all'abrogazione delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE

1. Le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE che disciplinano questioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 48, all'articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 58, lettera a), del presente regolamento continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, **fino al 14 dicembre 2022** o a una data anteriore fissata nell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo

**Organizzazione dei controlli su animali e prodotti provenienti da Paesi Terzi**

**IL Regolamento UE 2017/625 è un  
documento imponente**

	<b>Reg. CE 882/2004</b>	<b>Reg. UE 625/2017</b>
<b>Considerando</b>	<b>49</b>	<b>99</b>
<b>Titoli</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
<b>Articoli</b>	<b>67</b>	<b>167</b>
<b>Allegati</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
<b>Settori principali oggetto del C.U.</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>Tipologie di controllo ufficiale</b>	<b>1 ( C.U. )</b>	<b>2 ( C.U. e attività ufficiali )</b>

Il legislatore comunitario si affida, poi, alla **delega** per affrontare gli aspetti più dettagliati e per assicurare che la legislazione risulti semplice e che allo stesso tempo possa essere agevolmente completata ed aggiornata senza dover ricorrere a macchinose e ripetute procedure legislative

**Il legislatore europeo si avvale del sistema della delega ogniqualvolta sia chiamato a legiferare su questioni complesse, per rilevanza o tecnicismo, che richiedono un piu' elevato grado di competenze**

## Articolo 290, TFUE

1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare **atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.**

Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. **Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.**

2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:

- a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
  - b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.
- Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3. **L'aggettivo "delegato" o "delegata" è inserito nel titolo degli atti delegati.**

## Articolo 144

### Esercizio della delega

**Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**

**Il potere di adottare atti delegati** di cui all'articolo 18, paragrafo 7, all'articolo 21, paragrafo 8, all'articolo 41, all'articolo 45, paragrafo 4, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 48, all'articolo 50, paragrafo 4, all'articolo 51, all'articolo 53, paragrafo 1, all'articolo 62, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafi 2 e 5, all'articolo 77, paragrafi 1 e 2, all'articolo 92, paragrafo 4, all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 100, paragrafo 6, all'articolo 101, paragrafo 2, all'articolo 126, paragrafo 1, all'articolo 142, paragrafi 1 e 2, all'articolo 149, paragrafo 2, all'articolo 150, paragrafo 3, all'articolo 154, paragrafo 3, all'articolo 155, paragrafo 3, e all'articolo 165, paragrafo 3, **è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 aprile 2017.** La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo

**Esempio**

## Articolo 18

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

## **Art. 18, comma 7,**

**La Commissione adotta conformemente all'articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento relativamente a norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo riguardanti:**

**a) criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando in taluni macelli l'ispezione ante mortem può essere effettuata sotto la supervisione o sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, a condizione che le deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;**

**b) criteri e condizioni per determinare, relativamente a pollame e lagomorfi, quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l'esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione alle ispezioni ante mortem di cui al paragrafo 2, lettera b);**

**c) criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando l'ispezione ante mortem può essere effettuata al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza;**

**d) criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l'ispezione ante mortem può essere effettuata presso l'azienda di provenienza;**

**e) criteri e condizioni per determinare quando sono soddisfatte garanzie sufficienti per l'esecuzione dei controlli ufficiali sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale in relazione all'ispezione post mortem e alle attività di audit di cui al paragrafo 2, lettere c) e d)**

- f) in caso di macellazione d'urgenza, criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera c), quando l'ispezione post mortem deve essere effettuata dal veterinario ufficiale;
- g) in relazione a pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei, criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 6, quando le zone di produzione e di stabulazione non sono classificate;
- h) deroghe specifiche riguardo al Rangifer tarandus tarandus, al Lagopus lagopus e al Lagopus mutus al fine di consentire la continuazione di antiche usanze e prassi tradizionali e locali, a condizione che le deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento
- i) criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera d), quando i controlli ufficiali presso i laboratori di sezionamento possono essere effettuati da personale designato dalle autorità competenti a tale scopo e adeguatamente formato;
- j) prescrizioni minime specifiche per il personale delle autorità competenti e per il veterinario ufficiale e l'assistente ufficiale volte ad assicurare l'esecuzione adeguata dei loro compiti di cui al presente articolo, comprese prescrizioni minime in materia di formazione;
- k) adeguate prescrizioni minime in materia di formazione del personale del macello che fornisce assistenza nell'esecuzione di compiti connessi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali ai sensi del paragrafo 3.

## Articolo 291, TFUE

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.
2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio.
3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
4. I termini "di esecuzione" sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.

**Atti di esecuzione** di cui all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 48, all'articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 58, lettera a)

Esempi

## Articolo 18

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

## **Art. 18, comma 8.**

**La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali di cui al presente articolo riguardanti:**

- a) requisiti specifici per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, tenendo conto degli specifici pericoli e rischi esistenti in relazione a ciascun prodotto di origine animale e ai diversi processi a cui è sottoposto, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per riconoscere in modo uniforme i pericoli e i rischi riconosciuti che i prodotti di origine animale potrebbero comportare;**
- b) le condizioni per la classificazione e il monitoraggio delle zone classificate di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi;**
- c) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifiche non conformità, devono adottare una o più misure di cui all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2**

- d) le modalità pratiche di ispezione ante mortem e post mortem di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), comprese le prescrizioni uniformi necessarie per assicurare che sussistano garanzie sufficienti nei casi in cui i controlli ufficiali sono effettuati sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;
- e) le prescrizioni tecniche del bollo sanitario e le modalità pratiche di applicazione;
- f) prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali su latte crudo, prodotti a base di latte e prodotti della pesca, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti che tali prodotti potrebbero comportare.

## Articolo 19

**Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a residui di sostanze pertinenti negli alimenti e nei mangimi**

**1. Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), includono controlli ufficiali, da eseguire in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi**

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo **norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali** di cui al paragrafo 1 del presente articolo e **sulle azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali**

**In totale devono essere adottati:**

**34 atti delegati**

**51 atti di esecuzione**

**Il Regolamento UE 2017/625 è il  
Regolamento della complessità**

# Alcuni aspetti specifici del Reg.UE 2017/625

## CONTROLLI UFFICIALI, art. 2

1. Ai fini del presente regolamento, per «**controlli ufficiali**» si intendono attività eseguite dalle **autorità competenti**, o dagli **organismi delegati** o dalle **persone fisiche** cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:
  - a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
  - e b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale

### 3) «**autorità competenti**»:

- a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;
- c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo

**«organismo delegato»**: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;

## Articolo 28

### Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

1. Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche nell'osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 29 e 30. L'autorità competente assicura che l'organismo delegato o la persona fisica a cui sono stati delegati tali compiti abbia i poteri necessari per eseguirli efficacemente.

2. Quando un'autorità competente o uno Stato membro decide di delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i) ad uno o più organismi delegati, attribuisce un numero di codice a ciascun organismo delegato, e designa le pertinenti autorità responsabili dell'approvazione e della supervisione di tali organismi delegati

**Condizioni della delega**

## Articolo 29

### Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati

La delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a un organismo delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 1, è effettuata in forma scritta e soddisfa le seguenti condizioni:

- a) la delega contiene una descrizione dettagliata di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che l'organismo delegato può eseguire e delle condizioni alle quali esso può eseguirli;
- b) l'organismo delegato:
  - i) possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
  - ii) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
  - iii) è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda l'adempimento di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
  - iv) opera ed è accreditato conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»;
  - v) dispone di poteri sufficienti a svolgere i compiti relativi ai controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
- c) esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorità competente che delega e l'organismo delegato

## Articolo 30

### Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a una o più persone fisiche laddove le norme di cui agli articoli da 18 a 27 lo consentano.

Tale delega deve essere effettuata per iscritto e nell'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) la delega contiene una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che le persone fisiche possono eseguire, e delle condizioni secondo cui le persone fisiche possono eseguire tali compiti;
- b) le persone fisiche:
  - i) possiedono le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati;
  - ii) possiedono le qualifiche e l'esperienza adeguate;
  - iii) agiscono in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'adempimento dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati;
- c) esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorità competente che delega e le persone fisiche.

**Altre attività ufficiali**

2. Ai fini del presente regolamento, per «**altre attività ufficiali**» si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali** o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali

## **Articolo 18, comma 2, lettera d)**

**Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano**

**Gli altri controlli ufficiali presso macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina** effettuati da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per verificare la conformità a quanto prescritto in materia di:

i) igiene della produzione delle carni;

ii) presenza di residui di medicinali veterinari e contaminanti nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

iii) audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sui principi HACCP;

iv) prove di laboratorio per rilevare la presenza di agenti zoonotici e malattie animali nonché per verificare la conformità ai criteri microbiologici come definiti all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ;

v) trattamento e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di materiale specifico a rischio;

vi) salute e benessere degli animali

## Art. 18, comma 2

**I controlli ufficiali** di cui al paragrafo 1 effettuati in relazione alla produzione delle carni comprendono:

- a) **l'ispezione ante mortem** effettuata presso il macello da parte di un veterinario ufficiale che, nella preselezione degli animali, può essere assistito da assistenti ufficiali formati a tale scopo;
- b) **in deroga alla lettera a)**, per quanto riguarda pollame e lagomorfi, l'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;
- c) **l'ispezione post mortem** effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;

**Anche le altre attività ufficiali possono  
essere delegate**

## Articolo 31

### Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali

1. Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a uno o più organismi delegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non proibisce tale delega;
- b) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, ad eccezione di quella di cui alla lettera b), punto iv) \*

\* opera ed è accreditato conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»;

## Articolo 31

### Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali

2. Le autorità competenti possono delegare taluni compiti riguardanti altre attività ufficiali a una o più persone fisiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) tale deroga è consentita dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30, applicate mutatis mutandis

**Obblighi degli organismi e persone  
fisiche delegati**

## Articolo 32

### Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche

Gli organismi delegati o le persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali ai sensi dell'articolo 31:

- a) **comunicano** gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da essi effettuati alle autorità competenti deleganti, con regolarità e ogni volta che queste ultime ne facciano richiesta;
- b) **informano immediatamente** le autorità competenti deleganti ogni volta che gli esiti dei controlli ufficiali rivelano una non conformità o indicano una probabile non conformità, se non diversamente di-sposto dalle modalità specifiche stabilite tra l'autorità competente e l'organismo delegato o la persona fisica in questione;
- c) **consentono** l'accesso da parte delle autorità competenti ai propri locali e strutture, collaborano e forniscono assistenza.

**Obblighi per le Autorità competenti  
deleganti**

## Articolo 33

### Obblighi delle autorità competenti deleganti

Le autorità competenti che hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell'articolo 31:

a) **organizzano audit o ispezioni** di tali organismi o persone, per quanto necessario ed evitando duplicazioni, tenendo conto di tutti gli accreditamenti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), punto iv);

b) **revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:**

i) è comprovato che tale organismo delegato o persona fisica non esegue adeguatamente i compiti che gli/le sono stati delegati;

ii) l'organismo delegato o la persona fisica non adotta misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate;

iii) è stato dimostrato che l'indipendenza o imparzialità dell'organismo delegato o della persona fisica sono state compromesse.

La presente lettera non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di ritirare la delega per ragioni diverse da quelle di cui al presente regolamento.

# Metodi e tecniche dei controlli ufficiali

«**audit**»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi ( **art. 3, comma 1, punto 30** )

## Articolo 14

I metodi e le tecniche dei controlli ufficiali comprendono quanto segue, a seconda dei casi:

a) l'esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti;

b) l'ispezione:

i) delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;

ii) di animali e merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l'alimentazione o l'accudimento degli animali;

iii) di prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione;

iv) della tracciabilità, dell'etichettatura, della presentazione, della pubblicità e dei materiali di imballaggio pertinenti compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti;

- c) controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori
- d) la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi igieniche, di buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);
- e) l'esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresi, se del caso, documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento;
- f) interviste con gli operatori e con il loro personale;
- g) la verifica delle misure rilevate dall'operatore e degli altri risultati di prove;
- h) campionamento, analisi, diagnosi e prove;
- i) audit degli operatori;
- j) qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.

## Articolo 12 Procedure documentate di controllo

1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell'allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.
2. Le autorità competenti dispongono di procedure di verifica dei controlli.
3. Le autorità competenti:
  - a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze; e
  - b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico.

## Allegato II, Capo II

### Aree tematiche per le procedure di controllo

1. Organizzazione delle autorità competenti e relazione tra autorità competenti centrali e autorità cui esse hanno conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali o altre attività ufficiali
2. Relazione tra le autorità competenti e gli organismi delegati o persone fisiche cui esse hanno delegato compiti connessi ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali
3. Dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere
4. Compiti, responsabilità e obblighi del personale

**5. Procedure di campionamento, metodi e tecniche di controllo comprese analisi, prove e diagnosi di laboratorio, interpretazione dei risultati e successive decisioni**

**6. Programmi di screening e screening mirato**

**7. Assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro**

**8. Azioni da adottare a seguito dei controlli ufficiali**

**9. Collaborazione con altri servizi e dipartimenti che possano avere responsabilità in materia o con operatori**

**10. Verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio**

**11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali**

**Le procedure documentate devono includere i seguenti elementi:**

**Titolo** - per identificare la procedura;

**Scopo** - descrive la motivazione logica della procedura;

**Campo di applicazione** - per spiegare gli aspetti coperti dalla procedura e quelli non coperti;

**Responsabilità e autorità** di tutte le persone/funzioni coinvolte in qualunque parte della procedura;

**Le registrazioni derivanti dalle attività descritte nella procedura devono essere definite ed elencate;**

**Controllo dei documenti** - l'identificazione delle modifiche, la data di revisione, l'approvazione e la versione del documento devono essere inclusi in base a quanto stabilito dalla procedura fissata per il controllo dei documenti;

**Descrizione delle attività** - è la sezione principale della procedura; riporta tutti gli altri elementi della procedura e descrive ciò che deve essere fatto, da chi e come, quando e dove. In alcuni casi, anche il "perché" deve essere chiarito. Inoltre, si devono illustrare gli input e gli output delle attività, comprese le risorse necessarie.

**Se necessario, possono essere inserite delle appendici.**

**La certificazione ufficiale**

**CERTIFICATO** il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche ( **DPR 445/2000, art. 1, lettera f)**)

Per funzione pubblica s'intende, in diritto e nel significato più generale del termine, l'attività svolta da un soggetto non nel proprio interesse, ma nell'interesse della collettività (interesse pubblico).

Un certificato è una dichiarazione di conoscenza di fatti, atti o qualità, rilasciata in forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni.

**Certificazione** e **certificato** sono due concetti ben distinti:

• **certificato**: è il risultato, l'output, documentato attraverso una formale dichiarazione;

• **certificazione**: è il processo che, attraverso diverse operazioni di valutazione e accertamento svolte da soggetti terzi, qualificati e autorizzati, conferisce (in caso di esito positivo) il certificato.

**La certificazione è un'attività non un documento.**

Come **sinonimi di certificato e certificazione** sono usati anche i termini ***attestato e attestazione***. Alcuni autori, però, riservano quest'ultimo ai casi in cui la dichiarazione di scienza è "**originaria**", in quanto riferita a fatti o atti direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia; parlano, invece, di certificazione quando la dichiarazione di scienza è "**derivativa**", riferendosi a fatti, atti o qualità non direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia, ma risultanti da elementi obiettivi, quali registri o documenti cui l'ordinamento giuridico riconosce particolare **efficacia probatoria**.

In generale le certificazioni sono destinate a dare certezza di fatti, atti o qualità; in certi casi, però, si tratta di una **certezza legale**, perché l'ordinamento impone alla generalità dei consociati il dovere di considerare come certo quanto affermato nell'atto, dovere che vale anche per il giudice di fronte al quale fa, quindi, prova legale; in altri casi, invece, tale dovere manca e si parla di **certezza notizia**. Si ritiene che le certificazioni creatrici di certezza legale possano provenire solo da funzionari pubblici o da privati che esercitano funzioni pubbliche.

In quanto dichiarazioni di conoscenza (o, come si usa dire, di scienza) le certificazioni producono gli effetti giuridici stabiliti dall'ordinamento, a prescindere dalla volontà di chi le rilascia: sono, in altri termini, meri atti giuridici.

# Regolamento UE 2017/625

**La certificazione regolamentata**

«**certificazione ufficiale**»: la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ( **art. 3, comma 1, punto 25** )

«**certificato ufficiale**»: un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ( **art. 3, comma 1, punto 27** )

**«certificatore»:**

- a) qualsiasi funzionario, appartenente ad un'autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o
  - b) qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2
- ( art. 3, comma 1, punto 26 )

## Articolo 88

### Firma e rilascio di certificati ufficiali

1. I certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti.

2. Le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché tali certificatori:

a) **siano imparziali**, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trovino in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione; e

b) abbiano ricevuto **adeguata formazione sulla normativa** la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al presente regolamento

L'Autorità competente deve avere un'effettiva conoscenza delle normative generali riferibili alle certificazioni di animali e dei prodotti, del contenuto specifico di ogni certificato da rilasciare, delle relative modalità di compilazione nonché delle indagini, prove ed esami da eseguire prima della certificazione

I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati in base a uno dei seguenti presupposti:

a) conoscenza diretta, da parte del certificatore, dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite:

i) un controllo ufficiale; o

ii) l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;

b) fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un'altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l'esattezza di tali fatti e dati;

c) fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale sono soddisfatte.

L'Autorità competente deve essere a diretta conoscenza di quanto certificato o deve essere in possesso della documentazione (proveniente dai precedenti anelli della filiera) sulla cui base gli sia possibile sottoscrivere quanto richiesto. Quando le attestazioni da sottoscrivere si basano, in tutto o in parte, su documenti provenienti dai precedenti anelli della filiera, lo speditore che richiede il certificato deve fornire tutta la documentazione necessaria in rapporto alle dichiarazioni contenute nel certificato stesso

**Le informazioni devono essere rese in modo tale da premettere al certificatore di attestare senza ombra di dubbio la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la sottoscrizione del certificato.**

## Articolo 89

### Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali

#### 1. I certificati ufficiali:

- a) recano un codice unico;
- b) non sono firmati dal certificatore se non sono compilati o sono incompleti;
- c) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
- d) sono autentici ed esatti;
- e) consentono l'identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e
- f) consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l'autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce

**Ciascun veterinario che sottoscrive un certificato e' direttamente responsabile delle attestazioni sottoscritte e deve pertanto essere identificabile senza possibilità di dubbio (timbro o scritta in calce al certificato con nome e qualifica - la firma di per sé non e sufficiente).**

**2. le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per impedire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l'uso improprio di certificati ufficiali.**

**Codice Penale**

**LIBRO SECONDO**

**DEI DELITTI IN PARTICOLARE**

**TITOLO VII**

**Dei delitti contro la fede pubblica**

## Art. 480 cp

**Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.**

**Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.**

## Art. 476 cp

### Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

## Art. 478 cp

**Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.**

**Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.**

**Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.**

**Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.**

**Art. 489 cp**  
**Uso di atto falso.**

**Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.**

**(.....) (1)**

**(1) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#);**

## Articolo 90

### Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 relativamente a:

- a) i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) i meccanismi e le disposizioni tecniche per garantire il rilascio di certificati ufficiali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode;
- c) le procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati ufficiali e per il rilascio di certificati di sostituzione;
- d) le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati ufficiali;
- e) il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali;
- f) le norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2

# Disapplicazione

**Decreto 19 giugno 2000 , n. 303  
Regolamento di attuazione della  
direttiva 96/93/CE relativa alla  
certificazione di animali e di prodotti  
di origine animale**

**Attestato ufficiale ?**

«**attestato ufficiale**»: qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ( **art. 3, comma 1, punto 28** )

# Certificazione ufficiale

## Articolo 86

Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

1. La certificazione ufficiale ha come risultato il rilascio di:

a) certificati ufficiali; o

b) nei casi contemplati dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, attestati ufficiali.

2. Laddove le autorità competenti delegano determinati compiti connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali, o alla supervisione ufficiale di cui all'articolo 91, paragrafo 1, tale delega è conforme alle disposizioni degli articoli da 28 a 33

# Formazione del personale

## Articolo 130

### Formazione e scambio del personale

Le attività di formazione agevolano lo sviluppo di un approccio armonizzato ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali negli Stati membri

ALLEGATO II  
CAPO I

**Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:**

- 1. Differenti metodi e tecniche di controllo, quali ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, e analisi, prove e diagnosi di laboratorio**
- 2. Procedure di controllo**
- 3. Normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2**
- 4. Valutazione della non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2**
- 5. Pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci**
- 6. Diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, per gli animali o per le piante, possibili rischi per il benessere degli animali, per l'ambiente**
- 7. Valutazione dell'applicazione delle procedure HACCP e delle buone pratiche agricole**

8. Sistemi di gestione, quali i programmi di garanzia della qualità che gli operatori gestiscono e loro valutazione nella misura pertinente alle prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2

9. **Sistemi ufficiali di certificazione**

10. Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione

11. **Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali**

12. Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a prove comparative interlaboratorio, accreditamento e valutazione del rischio, che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla

normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali

13. Procedure di controllo e requisiti per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi

14. Qualsiasi altro settore necessario al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati conformemente al presente regolamento

Le autorità competenti sono tenute a garantire la qualità, la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali.



**Grazie dell'attenzione**